



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 13 (Convenzione)

1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente può, al momento del deposito del proprio documento di ratifica o adesione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare per iscritto al depositario che la presente Convenzione si applicherà in tutti o in una parte dei territori, indicati in tale dichiarazione, per le relazioni esterne delle quali è responsabile. Il depositario dovrà trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli altri Stati contraenti. 2. Se la dichiarazione è stata fatta al momento del deposito del documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore in tali territori nella medesima data in cui la Convenzione entrerà in vigore nello Stato che ha fatto la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entrerà in vigore in tali territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del depositario. 3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al comma 1, può porre termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti o in una parte di tali territori, a condizione che dia un preavviso scritto di tre mesi al depositario che dovrà informare tutti gli altri Stati contraenti.

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

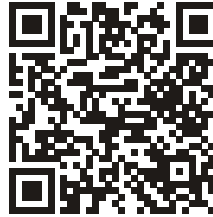
Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it